

**Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE**

(91/C 312/02)

La Commissione, con decisione del 26 novembre 1991, ai sensi dell'articolo 115 del trattato CEE ha respinto un ricorso introdotto dal Regno di Spagna in vista d'essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario taluni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli Stati membri.

Categoria
2
20

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 379 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo**

(91/C 312/03)

La Commissione ha preso, in data 27 novembre 1991, sulla base dell'articolo 379 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, una decisione che proroga e modifica la decisione C(90) 3009 del 12 dicembre 1990. Ne consegue che la Spagna è autorizzata a limitare, fino al 31 dicembre 1992, le importazioni di certi concimi (codici NC 3102 10, 3102 30 e 3105 20 10) originari di altri Stati membri o che ivi si trovano in libera pratica.

Queste limitazioni non possono essere inferiori alle 201 000 tonnellate per quanto riguarda il codice NC 3102 10, alle 117 000 tonnellate per quanto riguarda il codice NC 3102 30 e alle 146 000 tonnellate relativamente al codice NC 3105 20 10.

In virtù di questa decisione, la Spagna è anche autorizzata a sottomettere a vigilanza preventiva le importazioni di alcuni altri concimi (codici NC 3102 21, 3102 40, 3105 40, 3105 30, 3105 20 90) originari di altri Stati membri, così come le importazioni di concimi, originari dei paesi terzi corrispondenti ai codici NC 3102 10, 3102 30, 3105 20 10, 3102 21, 3102 40, 3105 40 e 3105 20 90.

La decisione C(91) 2680 del 27 novembre 1991 sarà di applicazione a partire dal 1° gennaio 1992.

Il testo della decisione C(91) 2680 può essere richiesto alla Commissione, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (tel. 235 23 64).